



## **Audizione**

I<sup>^</sup> Commissione

(Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

IV<sup>^</sup> Commissione

(Difesa)

## **Senato della Repubblica**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia  
di revisione dei ruoli delle forze di Polizia

(Atto n. 395)

Roma, 13 aprile 2017



## PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo concernente la revisione dei ruoli della Polizia di Stato e del Comparto Sicurezza, predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124 del 7 agosto 2015, deve essere finalizzato a razionalizzare, con un nuovo assetto funzionale e organizzativo l'Istituzione Polizia, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità degli operatori ed una rideterminazione della consistenza organica effettuata in base alle attuali esigenze di funzionalità.

La richiesta del diploma di scuola media secondaria quale titolo di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali, la previsione del possesso di titoli di studio universitari per l'accesso al ruolo degli ispettori e alla carriera dei funzionari, definite rispettivamente a vocazione direttiva e dirigenziale, simboleggia una reale prospettiva di emancipazione culturale e professionale della funzione di polizia.

Lo scopo deve essere quello di elevare il più possibile la qualificazione delle figure di agente e ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, sulle quali si basa l'attuale sistema di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della prevenzione e repressione dei reati e di contrasto alla criminalità e al terrorismo.

In questo quadro, tuttavia, è altrettanto chiaro che la previsione di una nuova architettura organizzativa basata sull'ampliamento delle possibilità di progressione di carriera attraverso la rimodulazione e valorizzazione del percorso formativo e il potenziamento delle funzioni della Polizia del futuro, sembra già trovare, nel testo del provvedimento in corso di definizione, una irragionevole barriera nella previsione di limiti di età per l'accesso ai concorsi interni. Limiti che la stessa Corte di Giustizia europea ha già dichiarato illegittimi se non trovano la giusta proporzionalità tra il diritto



di progressione in carriera e le funzioni che si vanno a svolgere. A tal proposito preme sottolineare come tali limiti si prevedono per le figure dei funzionari che, per antonomasia, sono i primi attori nella gestione amministrativa della funzione di polizia.

Per migliorare il progetto di riordino e realizzare una concreta modernizzazione del sistema sicurezza e garantire un più efficace espletamento delle funzioni istituzionali, si ritiene proporre le seguenti modifiche:

<p>L'attuale stesura dello schema di revisione dei ruoli prevede che nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede attraverso cinque concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, per un numero di posti, per ciascun anno, pari alla quota derivante dalla suddivisione del numero complessivo dei posti per le cinque annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso</p>	<p><b>Si propone la seguente modifica:</b></p> <p>Nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 335 del 1982, <b>si provvede attraverso più concorsi da bandire entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023</b>, per un numero di posti, per ciascun anno, pari alla quota derivante dalla suddivisione del <b>numero complessivo dei posti per le previste annualità</b>, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, <b>determinando</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riservati: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017. Per i successivi quattro concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste.</p>	<p>che il primo concorso da bandire entro il 30 settembre 2017, atteso le croniche carenze di ufficiale di Polizia Giudiziaria e nel limite delle vacanze già individuate e coperte sotto il profilo finanziario, dovrà essere di almeno 3500 posti, riservati: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale della qualifica di Sovrintendente Capo in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso. In caso di mancanza di domande a copertura dei posti disponibili, quelli non coperti saranno devoluti in aumento per il personale che abbia almeno 5 anni di servizio alla data del bando di cui al punto 2.</p> <p>2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste.</p>
<p><b>ART. 2 LETTERA N</b> il personale che accede, rispettivamente,</p>	<p><b>Si propone la seguente modifica:</b> il personale che accede, rispettivamente,</p>



<p>alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A;</p>	<p>alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo, <b>di ispettore Capo</b> e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A.</p>
<p><b>MODIFICA ART. 2 LETTERA R</b></p> <p>r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p>	<p><b>Si propone la seguente modifica:</b></p> <p>Per i posti disponibili <b>dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015</b>, l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, <b>in deroga all'art.31 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e per il numero di posti riferiti ad entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b) del citato articolo, è riservato esclusivamente agli Ispettori Capo che non abbiano maturato i 9 anni di anzianità al 1 gennaio 2017, attraverso un concorso per titoli, secondo modalità individuate con decreto del Capo della Polizia- Direttore Centrale della Pubblica Sicurezza.</b></p>
<p><b>MODIFICA ART. 2 LETTERA T</b> <b>punti 1 e 2</b></p> <p>t) con decorrenza 1 gennaio 2017,</p>	<p><b>Si propone la seguente modifica:</b></p> <p>t) con decorrenza 1 gennaio 2017, nell'ambito dei ruoli del personale che</p>



nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede:

1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso

espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 2300 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede:

1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 2000 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 400 per l'annualità 2001; 400 per l'annualità 2002; 400 per l'annualità 2003; 400 per l'annualità 2004; 400 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso per ciascuna annualità sono nominati vice



per ciascuna annualità sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio dei rispettivi cinque corsi di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, differiti, l'uno dall'altro, di almeno sei mesi, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica del ruolo dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di

commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio dei rispettivi cinque corsi **informativi della durata non superiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia anche con modalità telematiche, differiti, l'uno dall'altro, di tre mesi, comprensivi di un periodo applicativo di un mese presso strutture della Polizia di Stato.** Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti **fino al 2026 ai fini di una graduale alimentazione dei 300 posti di cui al seguente n.2.** La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, **dopo un anno di** effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per



commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);

2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di

il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);

2) **attraverso più concorsi, per titoli, per la copertura di altri 300 posti integrati dalle ulteriori vacanze che si determineranno fino al 2026 nell'ambito del ruolo ad esaurimento, da bandire, il primo** entro il 30 marzo 2019 e gli altri con cadenza annuale, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso **informativo** della **durata non superiore a tre mesi presso la Scuola superiore di polizia anche con modalità telematiche, comprensivi di un periodo applicativo di un mese presso**





commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità

**strutture della Polizia di Stato.** Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, **dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;** attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento



<p>previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;</p>	<p>conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;</p>
<p><b>MODIFICA ART. 2 LETTERA mm</b> mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato al personale in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo</p>	<p><b>Si propone la seguente modifica:</b> mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, <b>si provvede mediante più concorsi per titoli da espletarsi anche con modalità telematiche da bandire nell'ambito delle vacanze organiche che si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 30 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2022</b>, fermo restando il limite organico complessivo previsto dal presente decreto, per titoli, da espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato al personale in</p>



<p>inferiore a "buono". Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;</p>	<p>possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono". Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;</p>
<p><b>CAPO V Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento</b></p> <p><b>Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie)</b></p> <p>1. A decorrere dall' 1 ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella AA, allegata al presente decreto. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30</p>	<p><b>Si propone la seguente modifica:</b></p> <p>Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie)</p> <p>1. A decorrere dall' 1 ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella AA, allegata al presente decreto. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto l'assegno lordo una tantum di</p>



settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella BB e con la medesima decorrenza sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario: a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo; b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo; c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. A decorrere dal 1 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154.

2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35A milioni di euro per l'anno 2022,

cui alla tabella BB e con la medesima decorrenza sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario: a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo; b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo; c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. A decorrere dal 1 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154.

2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35A milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle



34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Forze di polizia, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 30.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



<p><b>CAPO V</b></p> <p><b>Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento</b></p> <p><b>Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie)</b></p> <p><b>ART.45 COMMA 21</b></p> <p>21. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale destinatario dell'applicazione dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto</p>	<p><b>Si propone la seguente modifica:</b></p> <p>21. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto, <b>compreso quello di grado o di qualifica apicale del ruolo di appartenenza</b>, che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale destinatario dell'applicazione dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo.</p>	<p>possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo.</p>
<p>ART. 2 lettera I i) gli ispettori capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;</p>	<p>Modifiche proposte all'Art 2 lettera I) i) Tutti gli ispettori capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore mantenendo per la progressione di carriera nella qualifica successiva, gli anni in aggiunta ai 9 per diventare ispettore superiore, per poi essere nei limiti previsti dall'organico, inquadrato sostituto commissario, senza superare coloro che hanno assunto tale qualifica entro il 31 dicembre 2016. Il collegato trattamento economico previsto per effetto dello schema predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della</p>



	<p>legge 124 del 7 agosto 2015, da sostituto commissario, sarà attribuito, invece, diversamente dal riconoscimento giuridico, a far data dall' effettivo compimento degli anni necessari per poter essere promossi. Coloro che non hanno maturato i previsti nove anni transitano nella qualifica di ispettore superiore previo scrutinio a ruolo aperto per merito comparativo con la previsione per gli stessi, a compensazione degli anni mancanti, della frequentazione di un corso di aggiornamento con modalità anche telematiche della durata non superiore ai tre mesi se non in possesso almeno del titolo di studio di laurea triennale.</p>
<p>ART 2 lettera l) gli ispettori superiori che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario;</p>	<p>Modifiche proposte all'ART 2 lettera l) Tutti gli ispettori superiori che rivestono tale qualifica al 1 gennaio 2017 transitano, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario. Il collegato trattamento economico previsto per effetto dello schema predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124 del 7 agosto 2015, da sostituto commissario, sarà attribuito,</p>





	<p>invece, diversamente dal riconoscimento giuridico, a far data dall' effettivo compimento degli anni necessari per poter essere promossi con riferimento al singolo sostituto commissario.</p>
<p><b>Capo I</b> <b>Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato</b> <b>Sezione I</b> <b>Disciplina dei ruoli</b></p> <p><b>Art. 1 Modifiche agli ordinamenti del personale.</b></p> <p>Art 1 lettera e) all' articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma l, alla lettera b) è sostituita dalla seguente: "età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste" e la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.";</p>	<p><b>Si propone la seguente modifica:</b></p> <p>Art. 1 Modifiche agli ordinamenti del personale.</p> <p>Art 1 lettera e) all' articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma l, alla lettera b) è sostituita dalla seguente: "età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste" e la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.";</p>
<p>Nell'ambito di una giusta progressione di carriera si sottolinea la necessità di non applicare nessun limite di età per qualsiasi</p>	<p>Nell'ambito di una giusta progressione di carriera si sottolinea la necessità di non applicare nessun limite di età per qualsiasi</p>



concorso interno in particolare si analizza la necessità di modificare l'attuale contenuto dell'art. 2 lettera d numero 5:

Attuale previsione

Art 2 lettera d) "all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole "alla carriera dei funzionari di Polizia" sono sostituite dalle seguenti: "alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico"; 2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. n limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste "; 3) al comma 2, le parole: "ed economico" sono soppresse, dopo la parola: lauree" sono inserite le seguenti: "magistrali o" e, alla

concorso interno in particolare si analizza la necessità di modificare l'attuale contenuto dell'art. 2 lettera d numero 5:

Si propone la seguente modifica:

Art 2 lettera d) " all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole "alla carriera dei funzionari di Polizia" sono sostituite dalle seguenti: "alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico"; 2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. n limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste "; 3) al comma 2, le parole: "ed economico" sono soppresse, dopo la parola: lauree" sono inserite le seguenti:



fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis.

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie. ";

5) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con

"magistrali o" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad **indirizzo giuridico, economico, e quelle previste dalle facoltà di scienze politiche** richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis.

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie. ";

5) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico **senza limiti di età**, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli



<p>un 'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. n predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".";</p>	<p>ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un 'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".";</p>
<p>Per una logica paritaria nell'ambito delle opportunità si sottolinea la necessità di modificare le tabelle A e B inserendo rispettivamente la qualifica dell'Ispettore Capo e dell'Ispettore Capo Tecnico.</p>	<p>Per una logica paritaria nell'ambito delle opportunità si sottolinea la necessità di modificare le tabelle A e B inserendo rispettivamente la qualifica dell'Ispettore Capo e dell'Ispettore Capo Tecnico.</p>
<p>Per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate cessato dal Servizio dal 2 gennaio 2011 al 31 gennaio 2014 , la quota di trattamento della pensione di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a) del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.503, è rideterminata con decorrenza 1 gennaio 2015. La quota di pensione di cui all'art.13,comma1,lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n 503, e l'eventuale quota contributiva di cui all'articolo 1,comma 12 lettera b), e</p>	<p>Per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate cessato dal Servizio dal 2 gennaio 2011 al 31 gennaio 2014 , la quota di trattamento della pensione di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a) del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.503, è rideterminata con decorrenza 1 gennaio 2015. La quota di pensione di cui all'art.13,comma1,lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n 503, e l'eventuale quota contributiva di cui all'articolo 1,comma 12 lettera b), e</p>



<p>comma 13 della legge 8 agosto 1995, n.335, o la quota contributiva di cui all'art 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2001, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono altresì, rideterminate incrementando esclusivamente l'ultima retribuzione mensile all'atto della cessazione dal servizio. Le somme dovute dal personale interessato ai fini pensionistici, per effetto di quanto previsto dal comma 1, sono recuperate sul trattamento pensionistico nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.</p>	<p>comma 13 della legge 8 agosto 1995, n.335, o la quota contributiva di cui all'art 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2001, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono altresì, rideterminate incrementando esclusivamente l'ultima retribuzione mensile all'atto della cessazione dal servizio. Le somme dovute dal personale interessato ai fini pensionistici, per effetto di quanto previsto dal comma 1, sono recuperate sul trattamento pensionistico nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.</p>
<p>Occorrerà, inoltre prevedere, per i vincitori dei concorsi interni tuttora in corso di svolgimento, indetti con bando pubblicato in data antecedente il 1 gennaio 2017, una decorrenza nella qualifica risalente, almeno, alla data del bando. La retrodatazione alla data del bando appare anche utile ad evitare l'insorgenza di eventuali, possibili, contenziosi che sembrerebbero quasi automatici in virtù dei recenti orientamenti giurisprudenziali tendenti a riconoscere al personale delle P.A. vincitore dei concorsi interni indetti per la copertura delle qualifiche superiori</p>	<p>Occorrerà, inoltre prevedere, per i vincitori dei concorsi interni tuttora in corso di svolgimento, indetti con bando pubblicato in data antecedente il 1 gennaio 2017, una decorrenza nella qualifica risalente, almeno, alla data del bando. La retrodatazione alla data del bando appare anche utile ad evitare l'insorgenza di eventuali, possibili, contenziosi che sembrerebbero quasi automatici in virtù dei recenti orientamenti giurisprudenziali tendenti a riconoscere al personale delle P.A. vincitore dei concorsi interni indetti per la copertura delle qualifiche superiori</p>



<p>una decorrenza pari alla data della pubblicazione del bando.</p>	<p>una decorrenza pari alla data della pubblicazione del bando.</p>
<p>Previsione art 1084 del codice dell'ordinamento militare relativo alla promozione il giorno precedente del personale che cessa dal servizio e che abbia riportato lesioni in attività di servizio.</p>	<p>Si propone la seguente modifica: si chiede di estendere anche alla Polizia di Stato la previsione di cui all'art 1084 del codice dell'ordinamento militare che prevede la promozione il giorno precedente della cessazione dal servizio per il personale che abbia riportato lesioni durante l'attività di servizio. Si tratta, nel caso non si prevista l'estensione della predetta norma di una palese disparità di trattamento in danno di quei poliziotti, che al pari delle altre Forze di Polizia e delle Forze armate che godono della promozione al grado superiore il giorno precedente della cessazione dal servizio, avendo riportate lesioni o ferite durante l'attività di servizio, per le quali sono anche definite vittime del dovere, che a differenza degli omologhi delle altre amministrazioni del Comparto non potrebbero beneficiare della stessa opportunità pur avendo subito lo stesso danno durante le attività di servizio.</p>
<p>Art 45 comma 27 del decreto dello schema di riordino ( norma che impedisce la valutazione ai fini della buona uscita dei</p>	<p>Si propone la seguente modifica: In considerazione di quanto previsto dall'art 45 comma 27 dello schema di Decreto,</p>



<p>miglioramenti economici previsti dallo schema del medesimo decreto)</p>	<p>che rappresenta palesi estremi di incostituzionalità oltre che di contraddittorietà di quanto affermato in altre parti del medesimo provvedimento ( richiamo espresso al fatto che gli eventuali assegni ad personam per il passaggio della qualifica apicale di un ruolo sottostante alla qualifica iniziale del ruolo superiore che prevede un parametro inferiore per cui è previsto l'attribuzione di un assegno ad personam per la differenza di attribuzione e che tale assegno è computabile anche ai fini previdenziali sulla tredicesima mensilità e sulla buona uscita), si chiede di espungere l'art 45 comma 27 dello schema al fine di evitare un contenzioso da parte del personale interessato che troverebbe facile accoglimento da parte del giudice amministrativo per i palesi profili di incostituzionalità oltre a palesi criteri di contraddittorietà dei principi stessi.</p>
<p>"Art. 5-bis Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.</p> <p>1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale del ruolo degli ispettori in</p>	<p>"Art. 5-bis Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.</p> <p>1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale del ruolo degli ispettori in</p>



possesso della laurea triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con un'età non superiore a 35 anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali e specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume

possesso della laurea triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, **senza limite d'età**, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali **ad indirizzo giuridico economiche, scienze politiche con riferimento ai vari corsi di laurea e le lauree di settore, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali e specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il**





particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. per il 20 per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste.

Roma, 13 aprile 2017

**Siulp**  
Romano

**Siap Anfp**  
Tiani

**Consap**  
Innocenzi

**Fed.ne Uil Polizia**  
Cosi